



**CITTÀ DI TORINO**  
**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**  
**SETTORE SICUREZZA STRADALE**  
**Ufficio Studi e Formazione**

**CIRCOLARE N. 112**  
***Informativa***

**OGGETTO: Polizia Giudiziaria e di Sicurezza.**

Modifiche normative in tema di: “*Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della Legge 24 novembre 1999, n. 468*”, D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274:

**Nota del Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino n. prot. 2011/09/SP del 06 luglio 2009.**

Integrazione alla circolare del Corpo n. 106/09. Intervento legislativo “*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*”. **III<sup>^</sup> Parte.**

Ad integrazione della circolare del Corpo n. 106/09 si informa che con la nota di cui all'oggetto, il Procuratore della Repubblica ha inteso ricordare alcuni aspetti pratici della procedura per il reato di cui all'art. 10-*bis*, D.L.vo n. 286/98 (vds. Circolare del Corpo n. 105/09).

In particolare viene evidenziato che:

- tutti i processi per il reato di cui all'art. 10-*bis*, D.L.vo n. 286/98, stante la sospensione feriale, verranno fissati davanti al Giudice di Pace a partire da mercoledì 16 settembre 2009. Conseguentemente tutte le richieste di conduzione immediata davanti al Giudice di Pace che verranno formulate dagli organi di polizia nel periodo intercorrente tra il 8 agosto ed il 15 settembre saranno vagliate dal PM di turno arrestati che, in presenza dei presupposti, concederà l'autorizzazione di cui all'art. 20-*ter*, D.L.vo n. 274/00 fissando l'udienza per i giorni successivi al 15 settembre;
- nel caso di persona arrestata in flagranza per un delitto e denunciata a piede libero per art. 10-*bis*, D.L.vo n. 286/98, la data fissata del processo per l'art. 10-*bis* davanti al Giudice di Pace sarà la stessa di quella fissata per il processo per direttissima per il reato per cui vi è stato l'arresto. Diversamente, nel caso in cui l'A.G. ritenga di non procedere per direttissima, bensì con richiesta di convalida davanti al GIP, l'udienza davanti al Giudice di Pace per l'art. 10-*bis* sarà fissata qualche giorno dopo.

Si allega, esclusivamente sulla rete Intranet di PM, la nota integrale della Procura della Repubblica.

Addì, 07/08/09

ML

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.  
Dott. Piero VERGANTE



PROCURA della REPUBBLICA  
presso il TRIBUNALE di TORINO

Ufficio del Procuratore

Prot. n. 2011/09 S.P.

Torino, 6/8/09

Oggetto: Appunto operativo per i processi di clandestinità

Alla luce delle circolari del 3/7/2009 e del 4/8/2009 del Procuratore nonché della circolare del 20/7/2009 emanata dal Procuratore Generale<sup>1</sup>, ricordo alcuni aspetti pratici della procedura per il reato di art. 10 bis D.L.vo 286/98:

- Stante la sospensione feriale dei termini, tutti i processi per tale reato (anche quelli per cui vi sarà richiesta di autorizzazione da parte della Polizia dall'8/8/2009) verranno fissati davanti al Giudice di Pace a partire da mercoledì 16 settembre 2009. Conseguentemente tutte le richieste di conduzione immediata davanti al Giudice di Pace che verranno formulate dalla Polizia tra l'8/8/2009 e il 15/9/2009 dovranno essere vagliate dal P.M. di turno arrestati che, qualora ne ricorrano i presupposti, concederà l'autorizzazione di cui all'art. 20 ter D.L.vo 274/2000<sup>2</sup> fissando l'udienza per i giorni successivi al 15/9/2009 (la data verrà già indicata dal cancelliere Luigi Esposito sulla base dei calendari comunicati dagli uffici dei Giudici di Pace).
- Per i processi di competenza del Giudice di Pace di Torino il Presidente BARBUTO ha allo studio l'eventualità di destinare (se possibile) un'aula del Palazzo di Giustizia "Bruno Caccia" in cui ogni giorno (dal lunedì al sabato) dovrebbe sedere un Giudice di Pace per celebrare esclusivamente processi per il reato di art. 10 bis D.Lvo 286/98.
- Ovviamente, con l'aiuto del cancelliere Esposito, si farà in modo che - nel caso di persona arrestata in flagranza per un delitto e denunciata a piede libero per art. 10 bis D.L.vo 286/98 - la data del processo per art. 10 bis davanti al Giudice di Pace sia la stessa di quella fissata per il processo per direttissima in aula 59 per il reato per cui vi è stato l'arresto. Qualora invece per il delitto per cui vi è stato arresto non si proceda con rito direttissimo bensì con richiesta di convalida davanti al GIP (convalida che, come è noto, normalmente avviene alle Vallette) l'udienza davanti al GdP per art. 10 bis verrà fissata qualche giorno dopo.
- Discorso diverso vale per i processi davanti ai Giudici di Pace periferici. Come ben evidenziato nella circolare del Procuratore Generale, poiché ciascun Giudice di Pace è ufficio mandamentale (e non sezione distaccata del Tribunale), è impossibile celebrare davanti al GdP di Torino i processi originati da accertamenti di clandestinità effettuati in Ciriè, Chieri, Chivasso, Lanzo T.se, Moncalieri, Avigliana e Susa. In tali casi il P.M. dovrà dare autorizzazione alla Polizia di condurre l'imputato davanti al Giudice di Pace di una di

<sup>1</sup> Che qui nuovamente si allega.

<sup>2</sup> Come novellato dal L. 94/2009. Ricordo che, in base alle circolari sopra citate, le richieste di autorizzazione ex art. 20 bis D.L.vo 274/2000 dovranno essere presentate all'ufficio "relazioni con l'utenza" (cosiddetto ufficio ricezione atti) e saranno conseguentemente trattate dalla segreteria del dr. DI MARIO (reati del Giudice di Pace).

queste sedi. I Giudici di Pace ci hanno già fatto presente l'estrema difficoltà di trovare udienze destinate a questi processi. Noi non possiamo far altro che chiedere loro il calendario delle udienze e fissare quindi il processo nelle date disponibili. Ovviamente ciò si potrà fare non sempre "immediatamente" come vorrebbe la legge ma nella data più vicina possibile.

- Ogni ulteriore indicazione operativa verrà formulata dopo le prime settimane di entrata in vigore della legge.

Allegata: circolare Procuratore Generale del 20/7/2009

  
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
Gian Carlo Caselli